

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

# **CAPO I NORME GENERALI**

## **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art.52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Latina e della proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio nonché la regolamentazione del relativo canone.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante e sottostante, realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita.

## **Articolo 2 Tipologia delle occupazioni e durata**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o suo equivalente, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate per intero.
4. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione e suo equivalente, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, salva la possibilità per lo Provincia di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali. commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
5. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente lo data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi. il periodo intercorrente tra lo data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di

occupazione abusiva.

### **Articolo 3** **Occupazione per accessi o passi carrabili**

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono accessi le immissioni dalle strade extra urbane e passi carrabili le immissioni dalle strade urbane correnti all'interno dei centri abitati delimitati a norma dell'art. 3, comma 8, e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.

### **Articolo 4** **Oggetto del canone ed esclusioni**

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia o sulle strade per cui lo stessa Provincia è stata delegata da altro ente proprietario o concessionario, in quanto autorizzata ai sensi del comma 1, art. 26 del D. L.vo n.285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni. nonché sui tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituitesi nei modi e termini di legge.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni. sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, compresi gli impianti. le condutture ed i cavi.

3. Non è dovuto alla Provincia il canone .di occupazione di suolo pubblico, anche nelle more della formale consegna ai Comuni territorialmente competenti, per i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, delimitati a norma dell'art. 3, comma 8, e dell'articolo 4. del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.

4. Per i tratti di strade provinciali, correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione o suo equivalente è di competenza del Comune, previa acquisizione del Nulla-Osta tecnico della Provincia, quale proprietaria della strada provinciale o per le quali la Provincia è stata delegata da altro ente proprietario o concessionario. In tal caso il canone non è dovuto alla Provincia.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 63, lettera a) della legge 28 Dicembre 1995 n. 549 e del presente regolamento, la Provincia di Latina con apposita deliberazione non applica il canone di occupazione di suolo pubblico per gli accessi carrabili.

## **CAPO II**

# **PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE NULLA OSTA PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 5**

#### **Concessione di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate previo rilascio della relativa concessione e/o autorizzazione da parte del competente Ufficio della Provincia, costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

2. Competente al rilascio dei titoli di cui al presente regolamento, e comunque a verificare i presupposti di cui alla dichiarazione prevista dal successivo articolo 6, è il Settore Viabilità dell'Ente.

3. Le richieste occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio devono essere comunicate per iscritto, mediante consegna personale all'ufficio protocollo dell'Ente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale, in caso di contitolarità gli obblighi conseguenti al pagamento del canone e dei diritti di istruttoria sono dovuti col vincolo di solidarietà.

5. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e/o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile.

6. La concessione o autorizzazione ha durata predefinita, ma può essere rilasciata per più annualità.

### **Articolo 6**

#### **Dichiarazione di inizio delle attività (DIA)**

1. La concessione e/o autorizzazione, possono essere sostituite da una dichiarazione contenente la espressa intenzione di dare inizio delle attività connesse alla realizzazione dell'occupazione, da effettuarsi per iscritto almeno 30 giorni prima della data prevista d'inizio delle attività, indirizzata al competente al Settore Viabilità dell'Ente.

3. La dichiarazione di inizio attività deve essere redatta per iscritto, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Settore Viabilità, sottoscritta dal titolare in forma leggibile o dal rappresentante legale e corredata dalla ricevuta attestante il versamento dei diritti di segreteria ed istruttoria, nonché dalla copia di un documento di riconoscimento.

2. Allorquando siano decorsi 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), senza che in merito sia stato emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione o concessione, il silenzio serbato dalla amministrazione assume, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, DI 35/2005, il valore di provvedimento espresso di concessione od autorizzazione. L'attività oggetto della dichiarazione potrà essere iniziata nei successivi 150 giorni, contestualmente alla comunicazione per iscritto che l'interessato è tenuto a dare al Settore Viabilità della Provincia.

3. Resta salva la facoltà dell'Ente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti e di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/ e s.m.i..

4. Il Settore Viabilità dell'Ente può inoltre dettare prescrizioni che si rendano necessarie sotto il profilo della sicurezza stradale e del decoro, assegnando un congruo termine per l'adeguamento. In tal caso, la concessione e/o autorizzazione, si intende assentita ove l'interessato provveda a conformare la propria attività ed i suoi effetti alla normativa vigente ed alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione entro il termine stabilito, dandone comunicazione alla Provincia.

5. La sussistenza del titolo concessorio od autorizzatorio, è comprovata attraverso la copia della dichiarazione di inizio attività sulla quale è stato apposta la data di ricevimento della stessa dall'Ufficio protocollo dell'Ente -ovvero della cartolina di ritorno attestante il ricevimento, qualora si sia stato utilizzato il servizio postale- unitamente all'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Chiunque invochi il formarsi di un silenzio-assenso sulla base di elementi non veritieri, è soggetto alla sanzioni previste dal codice penale (articolo 480).

## **Articolo 7 Concessione**

1. La concessione è il provvedimento necessario per la realizzazione di tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti, che comportino modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche del suolo stradale e delle sue pertinenze come:

- a) apertura o modifica di accessi, o diramazioni;
- b) apertura accessi ad impianti carburanti;
- c) tombinamento dei fossi pertinenziali di proprietà provinciale;
- d) occupazione longitudinale e trasversale sotterranea.. ed aerea del suolo stradale e delle sue pertinenze per reti di servizi;
- e) installazione di - impianti pubblicitari su aree demaniali o patrimoniali della Provincia.

## **Articolo 8 Contenuto della richiesta di concessione e/o di autorizzazione**

1. La richiesta di concessione e/o di autorizzazione è indirizzata alla Provincia e deve espressamente contenere:

- a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
- b) codice fiscale o partita I.V.A., numero di iscrizione C.C.I.A.A. e al REA;
- c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
- e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
- f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione, se del caso un prospetto tecnico;
- g) espressa riserva che lo Provincia di Latina non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell' occupazione;
- h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

2. Il titolo viene rilasciato:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del titolare del provvedimento di riparare tutti i danni derivanti dai lavori;
- c) con facoltà da parte del Provincia di revocarlo con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

## **Articolo 9** **Contenuto della dichiarazione di inizio attività**

1 . La dichiarazione di inizio delle attività redatta secondo le forme previste dalla legge e dal presente regolamento, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- b) se lo domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata lo denominazione, lo sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, lo residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell' associazione;
- c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- d) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione corredata da planimetria;
- e) misura dell' occupazione espressa in metri quadrati;
- f) durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- g) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e delle condizioni riportate nel presente regolamento.

2. Al provvedimento, qualora per lo fattispecie sia previsto il pagamento di un canone e salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge o dal presente regolamento di precedente concessione, deve necessariamente essere allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sottoscritto per accettazione.

### **Articolo 10 Inizio lavori**

1. Al momento dell'inizio lavori sia in conformità di concessione e/o autorizzazione, sia in conformità del silenzio assenso attivato con la DIA. il concessionario -pena la perdita del beneficio-, è obbligato a:

- adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P .R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
- dare immediata, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia provinciale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma dell'occupazione effettuata. Sarà cura di quest' organo segnalare lo assenza di ragioni a pregiudizio della sicurezza stradale ostative al rilascio all'ufficio provinciale competente.

### **Articolo 11 Autorizzazione**

1. L'autorizzazione è il provvedimento con il quale viene consentito a terzi la realizzazione di opere ed impianti su aree di loro proprietà all'interno della fascia di rispetto delle strade

2. E' necessaria l'autorizzazione per lo realizzazione di opere come quelle sotto elencate a titolo non esaustivo:

- a) realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- b) piantumazioni di qualsiasi tipo;
- c). installazione di mezzi pubblicitari in aree private; d) scavi e depositi di qualsiasi tipo.

3. L'autorizzazione è il provvedimento con il quale è autorizzata l'esecuzione di lavori in spazi ed aree pubbliche, di suolo stradale e delle sue pertinenze per cui è stata richiesta la concessione.

### **Articolo 12 Durata dell'autorizzazione**

1. La validità temporale delle autorizzazioni per l'inizio e per il termine di esecuzione dei lavori è definita dal responsabile del procedimento a seconda della natura dei lavori stessi.

2. Il titolare dell'autorizzazione o l'esecutore dei lavori è tenuto a comunicare al Settore Viabilità l'inizio dei lavori ed il termine con preavviso di 24 ore. La comunicazione deve essere effettuata nei modi e con i mezzi previsti dal Dirigente del Settore Viabilità.

3. Il Dirigente del Settore Viabilità regola le forme di comunicazione e le modalità di controllo dei lavori effettuati da terzi sulle strade e sulle proprietà provinciali o nelle fasce di rispetto.

4. L'autorizzazione all'effettuazione di lavori decade se i lavori non sono avviati entro il termine indicato nell'atto. Il titolare dell'autorizzazione può richiedere il rinnovo dell'autorizzazione in scadenza al Settore Viabilità, motivando il mancato inizio e dei lavori ed attestando il permanere delle condizioni dell'area all'epoca del rilascio dell'autorizzazione. Il Settore Viabilità accerta il permanere delle condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e rilascia una nuova autorizzazione modificando i termini per l'esecuzione dei lavori.

5. Il Settore Viabilità può richiedere una modifica dell'autorizzazione in corso di validità, a lavori non ancora conclusi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, con provvedimento motivato e previa comunicazione scritta, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo al titolare.

### **Articolo 13** **Nulla osta e parere tecnico**

1. È necessario il rilascio del Nulla-Osta per le seguenti opere:

- a) ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati, compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 495 e succ.);
- b) realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale da parte dei comuni territorialmente competenti;
- c) pensiline per attesa mezzi di linea;
- d) installazioni di postazioni autovelox;
- e) intersezioni con strade comunali o vicinali di uso pubblico e di lottizzazioni.

2. Il rilascio del parere tecnico, previsto dalla Legge 47/85 per i provvedimenti Comunali in sanatoria, è rilasciato dai Comuni territorialmente competenti.

3. Il nulla-osta è rilasciato, a richiesta dei Comuni territorialmente competenti, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per tutte le autorizzazioni e concessioni di opere effettuate all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del vigente codice della strada.

4. Decorso 30 giorni dall'avvenuta ricezione all'ufficio protocollo della Provincia della richiesta di nulla osta, senza che in merito sia stato emesso un provvedimento espresso, il silenzio serbato dalla amministrazione assume valore di assenso.

5. Resta salva la facoltà dell'Ente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, di adottare o assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli



#### **Articolo 14** **Provvedimento formale di diniego**

1. Nel caso di dichiarazione di inizio lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio provinciale, ove entro il termine di giorni 30 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite dal presente regolamento, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

2. È comunque salva la facoltà di ripresentare la richiesta di concessione, autorizzazione, nulla osta o dichiarazione di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie ai fini del suo perfezionamento.

#### **Articolo 15** **Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione, nonché in possesso della Dia di cui all'articolo 6, è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
- b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art.18 del presente regolamento;
- c. utilizzare lo spazio o le aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio o le aree occupate;
- e. esporre il cartello eventualmente rilasciato ai sensi dell'art. 10 comma 2 del presente regolamento;
- f. risarcire l'Amministrazione di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- g. provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h. provvedere al versamento del canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- i. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando la Provincia da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione.

## **Articolo 16**

### **Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione, Dia o nulla osta, è sempre revocabile da parte della Provincia per sopravvenute variazioni nella programmazione provinciale in materia ambientale, di viabilità e mobilità nonché per altri motivi di pubblico interesse e sicurezza, con provvedimento motivato e previo avviso di avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente in materia.

2. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario, da effettuare nei termini di legge.

3. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato, al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, il Settore competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

4. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente, per le categorie per il quale è previsto, al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

5. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire alla Settore competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello eventualmente consegnato a suo tempo ai sensi dell'art.21 del presente regolamento.

6. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 la Provincia può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone, qualora previsto, o qualsiasi altra forma di indennizzo.

7. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà rimborsato, senza interessi, il canone, se previsto, corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.

8. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

9. Ove l'urgenza a provvedere non consenta indugi, la Provincia può disporre la revoca immediata dell'occupazione con conseguente rimessa in pristino dei luoghi previa notifica all'interessato dell'avviso motivato. In tal caso gli oneri di ripristino saranno assolti dall'Ente.

## **Articolo 17**

### **Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al Settore Viabilità ed al Settore Finanziario - Ufficio Tributi.
  
2. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
  
3. La rinuncia all'occupazione di cui al comma 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione, qualora previsto.
  
4. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) il canone è computato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi del competente Settore. Non si dà luogo però a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.
  
5. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento è tenuto a restituire, contestualmente alla comunicazione, l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10, ed avrà diritto, se categoria soggetta a canone ad un suo rimborso senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

## **Articolo 18**

### **Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Settore preposto nei seguenti casi:
  - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
  - b. in caso di mancato pagamento del canone, ove previsto:
  - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
  
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto, ove previsto, per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

## **Articolo 19**

### **Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di una attività ai quali è collegata una occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nella ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione alla Provincia, o dichiarazione di inizio attività, con le stesse modalità di cui al presente regolamento.
  
2. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente ovvero la dichiarazione di inizio attività sulla quale si è validamente formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
  
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta lo decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente.
  
4. Quest'ultimo è obbligato, a restituire l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del canone, se previsto, già pagato o dovuto

per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

5. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, nonché delle eventuali annualità pregresse, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell' eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso. Per le sole occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (ex commercio ambulante) il termine di decorrenza del canone è considerato quello di inizio di attività. Sempre in relazione all'ex commercio ambulante nell'eventualità in cui cedente e subentrante

provvedano al versamento per un importo superiore al canone complessivamente dovuto per lo medesima occupazione si farà luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al canone dovuto previa espressa richiesta all'interessato.

## **Articolo 20** **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta alla ufficio competente secondo le modalità prescritte dal presente regolamento e

dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti. dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.

2. La domanda di cui al comma 1, dovrà essere prodotta almeno 120 giorni lavorativi prima della scadenza, se l'occupazione è permanente, ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza, se temporanea.

3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2.

5. Decorsi 30 giorni dall'avvenuta ricezione all'ufficio protocollo della Provincia della richiesta di rinnovo, senza che in merito sia stato emesso un provvedimento espresso. il silenzio serbato dalla amministrazione assume valore di assenso alla richiesta.

## **Articolo 21 Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata in via di urgenza dall'interessato.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
- b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Provinciale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Provinciale inoltrare la comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
- c. presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6 entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. Il Settore competente provvederà ad accertare lo sussistenza o meno i presupposti di cui al comma 1.

## **Articolo 22**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate in assenza delle autorizzazione o concessione e della dichiarazione di cui all'articolo 6 (DIA) sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art.19 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte del Settore Viabilità un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Al responsabile delle occupazioni abusive di cui al comma 1, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 34 del presente regolamento.

## **Articolo 23**

### **Targhetta identificativa della concessione**

1. A seguito della richiesta di concessione e/o autorizzazione nonché della dichiarazione di inizio attività, il competente ufficio rilascia al dichiarante o al richiedente unitamente al provvedimento una targhetta identificativa:

- a) per gli impianti pubblicitari, che è obbligo del concessionario fissare, in modo permanente, secondo le prescrizioni dell'art. 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. La targhetta è fornita dall'Amministrazione Provinciale e riporta con caratteri incisi i seguenti dati: amministrazione rilasciante la concessione; . numero e data della concessione;
- . soggetto titolare della concessione;
- . strada, progressiva km.ca e lato (dx/sx);
- . dimensioni impianto;

. data di scadenza.

b) per l'identificazione della concessione dell' accesso, fornita dall' Amministrazione

Provinciale sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- . Amministrazione rilasciante;
- . Soggetto titolare;
- . Tipo di attività servita dall'accesso;
- . Numero della concessione e data di rilascio;
- . Strada interessata, progressiva Km.ca e lato;
- . Dimensioni accesso;
- . Data scadenza.

2. E' fatto obbligo al titolare di apporre in corrispondenza dell'opera realizzata e mantenere visibile ed in piena efficienza la targhetta identificativa. Il costo della targhetta è aggiunto alle spese di istruttoria e posto a carico del titolare. Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volta che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

3. La targhetta di identificazione è restituita al Settore Viabilità dal titolare della concessione alla scadenza.

## **Articolo 24** **Anagrafe delle concessioni e/o autorizzazioni**

1. Il Dirigente del Settore Viabilità competente al rilascio degli atti amministrativi provvede a costituire e a mantenere aggiornato, secondo l'ordine cronologico della data di

rilascio, l'archivio delle concessioni/autorizzazioni, nonché l'archivio cronologico delle DIA.

2. Lo stesso Dirigente provvede all'aggiornamento dei provvedimenti rilasciati ed alla registrazione delle date di scadenza, e cura gli adempimenti previsti verso altri enti circa le comunicazioni periodiche in merito alla densità degli impianti e concessioni lungo le strade.



## **CAPO III**

### **TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE**

#### **Articolo 25**

##### **Obbligatorietà del canone**

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento alla Provincia di un canone determinato nell'atto costituente il titolo per l'occupazione, salvo le eccezioni di cui al successivo articolo 31, e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi del comma 11 dell'art. 44, comma II, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.
3. Sono tenuti al pagamento del canone i titolari dell'atto di concessione/autorizzazione rilasciata dalla Provincia ed i titolari in possesso della Dia, o in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, dell'area risultante dal verbale di contestazione.

#### **Articolo 26**

##### **Canone, tariffe, diritti e deposito cauzionale**

1. La tariffa base generale annuale del canone come da regolamento di contabilità generale dell'Ente, è stabilito con provvedimento di Giunta provinciale.
2. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nel comma 1 .
3. L'ammontare del canone dovuto per la concessione è ottenuto applicando alla tariffa base di cui al precedente comma 1 i coefficienti moltiplicativi, fra quelli

indicati nell' Allegato A - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CANONE.

4. Per ogni richiesta di concessione e/o autorizzazione, nulla osta, rinnovo voi tura o modifica nonché per ogni dichiarazione di inizio attività sono dovuti diritti di segreteria e spese di istruttoria nella misura determinata nell'allegato A del presente regolamento.

5. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta provinciale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

### **Articolo 27 Trasferimenti**

1. La Provincia, con motivato provvedimento, dandone formale avviso, ha sempre facoltà di ordinare il trasferimento in altra sede, a spese del concessionario, delle condutture, dei cavi e degli impianti di cui agli articoli precedenti.

### **Articolo 28 Superficie degli accessi, dei passi carrabili e dei cartelli pubblicitari**

1. La superficie degli accessi o dei passi carrabili, da considerare ai fini del canone, si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso o del passo carrabile, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. La superficie degli accessi o dei passi carrabili, da considerare ai fini del canone per i distributori di carburanti, si determina moltiplicando la larghezza degli accessi e dello spartitraffico tra i due accessi, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. La superficie dei cartelli pubblicitari è calcolata sommando lo superficie di

ciascuna facciata del cartello, calcolata moltiplicando la sua larghezza per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

## **Articolo 29** **Aree destinate a parcheggio**

1. L'uso delle aree predisposte dalla Provincia a parcheggio può essere data in concessione.
2. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato con provvedimento dirigenziale in funzione anche alla tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

## **Articolo 30** **Occupazioni protratte oltre il termine di concessione**

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 50 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale del pubblico ufficiale accertatore.

## **Articolo 31** **Esenzione del canone**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato e da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e pubblica utilità;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

d) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per

il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di gravi handicap;

f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi

ed NCC) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,

all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia;

h) gli immobili per i quali si è provveduto all'affrancamento della tassa di occupazione

ovvero del canone;

i) occupazioni temporanee, in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche. o religiose effettuate da associazioni culturali sociali

e di volontariato senza scopo di lucro.

2. Sono tenuti al pagamento del canone in misura ridotta del 50%, gli ambulanti ed i produttori agricoli che vendono sul fronte stradale la produzione propria.

### **Articolo 32 Assorbimento di altri canoni**

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti alla Provincia dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non

sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Provincia.

### **Articolo 33** **Modalità e termini di pagamento**

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di Marzo mediante versamento sul conto corrente postale intestato "Amministrazione Provinciale" di Latina.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee, in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto con versamento in c/c postale intestato "Amministrazione Provinciale" di Latina.

## **TITOLO IV** **SANZIONI**

### **Articolo 34** **Occupazioni abusive o irregolari**

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o quello delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al doppio del canone stesso, ferma restando quella stabilita dall'art. 20 e 25 del C. d. S..
2. Il canone dovuto per l'occupazione abusiva è calcolato nella misura pari a quella determinata per le concessioni regolari a far data dalla contestazione dell'abuso e sino alla sua eliminazione o sanatoria.

3. Qualora a seguito di atti di programmazione economica finanziaria, la Provincia per talune tipologie di occupazioni avesse disposto, con apposito provvedimento l'azzeramento del canone ad esse conseguenti esonerandone le parti al pagamento, il responsabile della occupazione abusiva sarà tenuto al pagamento del canone per il quale era previsto l'esonero, maggiorato della sanzione pecuniaria di cui al comma 1.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese, ovvero, ove non sia possibile e comunque non in contrasto con la sicurezza stradale, il rilascio della concessione in sanatoria.

5. Le occupazioni protratte oltre il termine di revoca o decadenza dell'autorizzazione o concessione sono senza titolo, e, pertanto, abusive.

6. Per l'omesso o insufficiente versamento si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al doppio dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.

7. Per la mancata esposizione della targhetta identificativa di cui all'articolo 21 si applica la sanzione amministrativa pari ad €50,00.

### **Articolo 35 Rimozione d'ufficio**

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 92 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato articolo 211 ove in luogo del Prefetto si farà riferimento al Presidente della Provincia.

### **Articolo 36 Adempimenti dei settori responsabili**

1. Il rilascio dei titoli previsti dal presente regolamento, il controllo sulla esatta

esecuzione dei lavori e del rispetto delle condizioni di esercizio derivante dal titolo rilasciato, sono affidati al Settore Viabilità, mentre la esazione del canone, secondo le disposizioni di legge, è affidata al Settore Finanziario - Servizio Tributi.

2. Il Settore Viabilità comunica al Settore Finanziario - Servizio Tributi il canone e gli intestatari delle nuove concessioni e le modifiche intervenute circa la titolarità, le scadenze o i canoni delle concessioni in corso di validità o cessate.

2. Il Settore Finanziario - Servizio Tributi comunica al Settore Viabilità l'avvenuto pagamento dei canoni per le concessioni in atto.

### **Articolo 37** **Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**

1. Il Settore Finanziario- Servizio Tributi effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo articolo 40.

### **Articolo 38** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 29. 2. 1999 e ss. modifiche e integrazioni.

per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Dirigente del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva

difficoltà economica debitamente documentata la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata.

3. La concessione della rateizzazione è comunque subordinata al preventivo pagamento da parte dell'interessato di 1/10.

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva stessa.

5. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

### **Articolo 39** **Norma transitoria**

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, con lo procedura di adeguamento informativo e regolamentare di cui all'articolo 40.

Le concessioni in essere alla stessa data di entrata in vigore del presente regolamento e che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da parte del Settore Viabilità e notificata all'intestatario della concessione. Qualora i concessionari non provvedano, su invito del Dirigente del Settore Viabilità, ad adeguarle al presente regolamento entro il termine assegnato

### **Articolo 40** **Adeguamento delle concessioni in essere**

1. I titolari di concessioni di occupazione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono informati dal Settore Viabilità delle norme a cui vanno



adeguate le concessioni, ed invitati a compilare e trasmettere, entro 30 giorni, alla Provincia Settore Viabilità un modulo di adeguamento informativo sulla base di quello previsto per le nuove concessioni.

2. Le concessioni in essere vanno adeguate, a cura del Settore Viabilità, anche rispetto alle nuove tariffe e modalità di calcolo del canone per le annualità successive sulla base delle comunicazioni ricevute dagli interessati.

3. Le concessioni relative ad occupazioni di suolo pubblico per passi carrabili e le concessioni di impianti pubblicitari vanno munite della targhetta identificativa, che va richiesta a cura degli interessati al Settore Viabilità.

4. I titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'adeguamento della scadenza della concessione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. In fase di adeguamento delle concessioni in essere sono sospese le sanzioni di CUI all'articolo 34 per quanto riguarda l'esposizione della targhetta o lo corrisposione del canone aggiornato con i nuovi parametri. La fase di adeguamento termina con il rilascio della targhetta identificativa di cui all' articolo 21 e con la comunicazione del nuovo canone, ovvero con il rilascio delle nuove concessioni. Per tutte le concessioni il periodo per l'adeguamento al nuovo sistema regolamentare è fissato in 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. L'eventuale maggiore importo dovuto per il calcolo del canone nel periodo tra l'entrata in vigore e la comunicazione del canone adeguato può essere rateizzato in tre anni a richiesta dell'interessato, con applicazione degli interessi previsti per legge.

7. Le minusvalenze dovute al calcolo del canone e già versate sono restituite ai titolari della concessione entro 30 giorni con gli interessi previsti per legge.

8. Nel caso in cui decorsi 30 giorni, l'invito di cui al comma 1, venga disatteso, la concessione è revocata con provvedimento del Settore Viabilità, previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

## **CAPO V**

### **NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE**

#### **Articolo 41** **Norme di rinvio**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di concessioni o autorizzazioni emanate da questa Provincia.
  
2. Sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante i documenti: **ALLEGATO A - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CANONE E SPESE**  
**ALLEGATO B - DEPOSITO CAUZIONALE (IMPORTO MINIMO PER TIPOLOGIA)**
  
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa prevista dal Codice della Strada, D.lgs 30 aprile 1992 n° 285, al regolamento di esecuzione di cui al D.P.R 16 dicembre 1992, n° 495 e all'art. 63 del O.lgs 15 dicembre 1997, n° 446, al D.lgs 471/97, al D.lgs 472/97, al D.lgs 473/97 riferiti al nuovo sistema sanzionatorio tributario.
  
4. I titolari di concessioni e/o autorizzazioni si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate con legge dello Stato o dalla Provincia.

#### **Articolo 42** **Pubblicità**

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di adozione del Consiglio Provinciale, sarà ripubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio dell'Ente e trasmesso ai Comuni della Provincia per affissione all'albo pretorio comunale per lo stesso periodo.
  
2. Il Dirigente del Settore Viabilità cura la pubblicazione del presente Regolamento sul sito della Provincia e definisce la strategia di comunicazione per l'informazione capillare.

3. Il Dirigente del Settore Viabilità con proprio atto definisce ed aggiorna, in base all'evoluzione delle tecniche di realizzazione ed all'organizzazione dei servizi di manutenzione e di controllo, le norme tecniche per la realizzazione degli accessi, per l'esecuzione degli scavi e degli attraversamenti e relativi ripristini, per la posa degli impianti pubblicitari e la definizione delle distanze minime nei tratti di strade extraurbane con velocità superiore a 50 km/h; nonché la modulistica e la documentazione tecnica a corredo della domande per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, pareri e nulla-osta.

#### **Articolo 43** **Norme finali**

1. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al nuovo codice della strada, dal D.lgs 30 Aprile 1992 n. 285, dal regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 dal e si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

#### **Articolo 44** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Settembre 2006.